

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 15/10/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, il 3.9.2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni parte resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Formula, più precisamente, la seguente domanda:

a) ottenere il rimborso *pro quota* dell'importo, calcolato con il criterio *pro rata temporis*, degli oneri contrattuali (commissioni attivazione, intermediazione creditizia, gestione pratica e incasso) pari a € 1.796,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo; in via subordinata, l'importo calcolato applicando il criterio lineare per i costi *recurring* e quello della curva degli interessi per i costi *up front*;

b) restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;

c) illegittimità della commissione di estinzione anticipata:

d) la refusione delle spese per assistenza difensiva.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che il contratto distingue chiaramente tra oneri *up front* e oneri *recurring*; che al momento dell'estinzione, sono stati riconosciuti al cliente € 177,50 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione non maturate e € 130,64 a titolo di rimborso dei costi di incasso rata non maturati; che le commissioni di attivazione e le commissioni di intermediazione hanno carattere *up front* e come tali non sono rimborsabili; che la commissione di intermediazione è stata versata all'intermediario del credito a cui il cliente si è liberamente rivolto, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'intermediario medesimo. Aggiunge inoltre che: (i) la Corte di giustizia europea, con sentenza n. 555/2023, ha affermato la rimborsabilità dei soli costi *recurring*; (ii) le Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia e l'art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, ancora vigenti, prevedono la differenza tra oneri *up front* (non rimborsabili) e oneri *recurring* (rimborsabili); (iii) con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, parte ricorrente si è limitata ad affermarne l'illegittimità, senza fornire alcuna prova al riguardo. In conclusione, chiede al Collegio: «a) di rigettare *in toto*, per le ragioni sopra esposte, le richieste presentate come sopra rappresentate; b) di dichiarare la congruità e l'alegittimità dei rimborsi già effettuati dalla scrivente».

DIRITTO

1. In via preliminare, parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE]: così Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020). Anche questo Collegio ha avuto modo di affermare in proposito, con decisione n. 11202/2023: «in via preliminare, con riferimento all'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva in ordine agli oneri di distribuzione, la resistente sottolinea che non avendo incassato direttamente l'onere di distribuzione che spetta all'agente, non potrebbe essere tenuta ad alcuna restituzione difettando, conseguentemente, in capo alla medesima la legittimazione passiva. Si richiama, al riguardo, il Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023, che rileva come, “non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente agli oneri di distribuzione, dal momento che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia sopra citata (Lexitor 2019), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, di cui il soggetto concedente il credito abbia conoscenza, sicché non rileva la destinazione finale dell'importo pagato (v. Collegio Torino, decisione n. 1033/2020)” (cfr. anche Collegio Milano, decisione n. 12405/2023; Collegio di Bari, decisione n. 6852/23)».

2. La questione della rimborsabilità di quota delle commissioni in caso di estinzione anticipata del prestito, si è snodata nel tempo attraverso successivi aggiornamenti dei quali è necessario dare brevemente conto.

A seguito delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia a corredo della norma primaria, emanate negli "indirizzi" rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2018, il Collegio (e la prevalente giurisprudenza togata) aveva affermato (fino al dicembre 2019) che l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ovvero di riduzione del costo totale del credito) dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito - costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, alcuna rimborsabilità andava prevista per le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata fosse individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

3. In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11.9.2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale «l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Prendendo atto di ciò, il Collegio di coordinamento, nella decisione del 17.12.2019, n. 26525, aveva rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui, «a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».

4. Con l'art. 11-*octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73, (c.d. Decreto sostegni-*bis*), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.7.2021. Il comma 1 dell'art. 125-*sexies* TUB è stato modificato recependo la decisione Lexitor, aggiungendo una disposizione intertemporale secondo la quale questo novellato articolo andava applicato per i contratti stipulati successivamente al 25.7.2021, mantenendosi invece, per i contratti precedenti (e le rispettive estinzioni anticipate), la norma previgente. Detto regime intertemporale è stato molto dibattuto, avendo taluna giurisprudenza ritenuto che esso fosse contrario al diritto comunitario in quanto impediva ai consumatori di giovare della disciplina loro più favorevole in ragione del momento in cui era stato stipulato il contratto. Su questo contrasto di opinioni ha preso partito, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, il Collegio di coordinamento che ha fissato il seguente principio di diritto: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

5. Su questa disposizione intertemporale, con ordinanza del 2.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di costituzionalità e la Corte costituzionale, con sentenza

n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo detto articolo nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*. Anche quindi per questi contratti occorre tener conto dell'interpretazione proposta con la sentenza Lexitor.

6. Alla luce di questi passaggi, costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la menzionata decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi, confermando così che:

- per i costi *recurring*, si usa il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, si usa metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

7. Nel 2023 il legislatore ha deciso di tornare ancora sulla norma intertemporale di cui si è detto, modificando due volte il comma 2 dell'art. 11-octies d.l. n. 73/2021 (conv. con legge n. 106/2021); la seconda modifica ha sostituito la prima e pertanto il predetto comma 2 risulta così formulato dall'art. 27 d.l. n. 104/2023 (conv. con legge n. 136/2023): «L'art. 125-sexies t.u.b., come sostituito dal comma 1, lett. c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a restituzione le imposte». Ad una prima lettura, non si riscontrano elementi che marchino una evidente e significativa differenza fra questa versione e quella vigente all'epoca in cui i Collegi hanno formato l'orientamento fin qui esposto e non si ritiene perciò - d'intesa con gli altri Collegi territoriali - che tale orientamento debba per ora essere modificato.

Restano altresì fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

8. Le parti concordano che il finanziamento è stato estinto nel mese di ottobre 2022, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo e di quietanza liberatoria, entrambi in atti.

Si precisa, in relazione alla *commissione di gestione*, che il contratto contiene indicazioni contraddittorie in merito al relativo importo. In particolare, nel modulo SECCI viene indicato un importo pari a € 0,00, mentre nel prospetto economico che precede le condizioni di

contratto viene indicato un costo pari a € 300,00. Le parti, tuttavia, appaiono concordi nell'affermare che la commissione di gestione ammonti a complessivi € 300,00, in quanto:

- parte ricorrente chiede anche il rimborso della quota non maturata di tale voce di costo, ammettendo che l'importo totale della stessa è pari a € 300,00;
- l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha rimborsato € 180,00 per la quota parte non ancora maturata di tale commissione;
- l'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha ribadito che l'importo dovuto a titolo di commissione di gestione è pari a € 300,00;
- parte ricorrente non ha presentato repliche.

Tenuto conto delle concordi affermazioni delle parti, si dà prevalenza all'indicazione contenuta nel citato prospetto economico (€ 300,00).

Si riporta di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,58%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,33%					
Commissioni di attivazione				820,56 €	Up front	314,54 €		314,54 €
Provvigioni all'intermediario del credito				1.893,60 €	Up front	725,87 €		725,87 €
Commissione di gestione pratica				300,00 €	Recurring	180,00 €	177,50 €	2,50 €
Commissione di incasso				220,80 €	Recurring	132,48 €	130,64 €	1,84 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.044,75 €

con la conseguenza che al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a ricevere l'importo (arrotondato secondo il regime ABF) di € 1.045,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, il quale ha calcolato il rimborso applicando il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

9. Il ricorrente aveva altresì chiesto la retrocessione di altre voci di costo, peraltro non dovute:

a) spese legali: è noto che i Collegi negano la refusione di tali spese laddove l'intervento del professionista non sia necessario, come in questo caso, per la serialità della questione;

b) quanto alla commissione di estinzione anticipata, il ricorrente ne chiede la restituzione (per € 163,31), lamentandone soltanto l'assenza di una giustificazione oggettiva, senza contestare la quantificazione di tale voce. In punto di diritto, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 5909/2020, ha affermato il seguente principio di diritto: «la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.».

Orbene, il ricorrente non adduce argomentazioni a sostegno della non debenza della commissione;

c) la medesima motivazione vale a negare il rimborso di presunte rate non dovute, non fornendo il ricorrente alcuna giustificazione al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.045,00 (millequarantacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI